

Sentenza n. 172 depositata il 29 luglio 2020

Materia: Ordine pubblico e sicurezza

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **degli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. h) della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n.7(Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale, **artt. 20, comma 1, lettera g), 32, comma 1, lettera e), e 79**

Esito: dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art.20, comma 1, lettera g) della legge della Regione Lazio n.7 del 2018

dichiarazione di cessazione della materia del contendere in riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art.32, comma 1, lettera e) della legge della Regione Lazio n.7 del 2018

dichiarazione di inammissibilità in riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge della Regione Lazio n.7 del 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale alcune disposizioni della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (recante disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale).

E' stato censurato l'art. **20, comma 1, lettera g), della l.r. n.7 del 2018** che, intervenendo sulla disciplina di tutela del patrimonio ittico, ha aggiunto il **comma 3-bis all'art. 42 della l.r. n.87** del 1990, prevedendo che il rilascio e il rinnovo della qualifica di guardia giurata ittica volontaria possa essere riconosciuta anche a coloro che abbiano riportato condanne per *reati puniti con la sola pena pecuniaria*.

Il ricorrente ha evidenziato il contrasto della sopra richiamata disposizione regionale con l'art. 31 del Testo Unico sulla pesca n. 1604 del 1931 che, equiparando i requisiti degli agenti addetti alla sorveglianza sulla pesca a quelli previsti per le guardie giurate dall'art. 138 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, richiede, invece, il requisito di *non aver riportato condanne per delitto*.

In breve, la norma regionale censurata, riconoscendo la qualifica di guardia giurata anche a chi abbia riportato pena pecuniaria, senza distinguere tra multa e ammenda, riconosce la qualifica anche a chi, commettendo un delitto, è stato punito con una multa (pena pecuniaria), contrastando, pertanto, con la norma statale (art. 31, Testo unico sulla pesca e 138, Testo unico pubblica sicurezza), in violazione dell'art.117, secondo comma, lettera h), Cost.), che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Per superare l'ostacolo posto dalla suddetta censura, la difesa della Regione Lazio ha prospettato una lettura costituzionalmente orientata del **comma 3-bis**. Essendo infatti in questo comma comunque affermata espressamente l'osservanza dei requisiti previsti **dall'art. 138 del Testo unico** sulle leggi di pubblica, una lettura coordinata dei due articoli consentirebbe di non riconoscere la qualifica di guardia giurata ittica a chi ha riportato una multa (pena pecuniaria che sanziona il delitto), mentre consentirebbe di riconoscere tale qualifica a chi abbia riportato un'ammenda (sanzione pecuniaria applicabile alle contravvenzioni). In definitiva, la lettura proposta dalla difesa regionale ridurrebbe l'estensione applicativa della disposizione impugnata, conservandone, in tal modo, la legittimità costituzionale.

La Corte ha riconosciuto la fondatezza della questione e, dichiarando l'illegittimità della norma impugnata, ha affermato di non poter accogliere la richiesta, avanzata dalla Regione, di una lettura costituzionalmente orientata, in considerazione dell'incertezza che verrebbe a determinare nell'interprete la modalità perentoria, con la quale il **comma 3-bis** dispone il riconoscimento di qualifica di guardia giurata ittica anche a coloro che abbiano commesso reati (anche delitti) punibili con la pena pecuniaria. La Corte ha evidenziato, inoltre, l'illegittimità della novazione, introdotta dalla norma regionale, che viola, in materia di ordine pubblico e sicurezza, la riserva alla legislazione statale, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato anche **l'art. 32, comma 1, lettera e)** della legge della Regione Lazio n.7 del 2018 che, sostituendo l'art. 17 della precedente l.r. n.21 del 2006, attribuisce al Comune il potere (da esercitare con ordinanza) di prevedere limiti e condizioni agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, per gravi e urgenti motivi relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza.

Per il ricorrente la norma regionale non può attribuire al Sindaco di intervenire in materia di ordine pubblico e sicurezza con ordinanze contingibili ed urgenti che possono essere utilizzate soltanto per la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. La difesa regionale, d'altro canto, ha eccepito che la difesa del decoro di una città si attua anche con la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, e la promozione della cultura del rispetto della legalità.

In breve la questione sollevata verte sul contenuto dei poteri di ordinanza del Sindaco e sulla legittimità costituzionale di una norma regionale che attribuisce al Sindaco il potere di dettare una disciplina limitante le attività commerciali per finalità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, materia riservata alla legislazione statale ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera h) della Costituzione.

L'impugnato **art. 32, comma 1, lettera e), della l.r. n. 7 del 2018**, è stato successivamente modificato ed infine, unitamente alla sua modificazione, **abrogato dall'art. 107, comma 1, lettera II), della legge della Regione Lazio n. 22 del 2019** (Testo Unico del Commercio). Pertanto, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere della questione su di esso sollevata.

E' stato, infine, censurato dal ricorrente **l'art. 79 della medesima l.r. n. 7 del 2018** che, sostituendo il primo comma dell'art. 23 della legge della Regione Lazio 3 novembre 2015, n. 14, individua il Fondo destinato alla copertura degli oneri finanziari della medesima legge regionale n. 14 del 2015.

Viene sostenuto dall'Avvocatura statale che la previsione di un distinto intervento regionale per contrastare l'estorsione e l'usura verrebbe a sovrapporsi alla disciplina dettata dallo Stato con la legge n. 108 del 1996 (disposizioni in materia di usura) e con legge n. 44 del 1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), rendendo possibili duplicazioni di elargizioni di benefici alle vittime dei due reati, duplicazioni scongiurate dalla stessa disciplina statale. Il ricorrente denuncia pertanto la norma di violare il principio di buon andamento dell'azione amministrativa pubblica (art. 97, Cost.) e di violare la riserva legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma secondo, lettera h), Cost.).

La Corte, evidenziando che la denuncia, avanzata dal ricorrente - di duplicazione di benefici a ristoro del medesimo evento dannoso - possa essere indirizzata piuttosto all'art. 78, che estende alle vittime del reato di estorsione i benefici economici previsti a favore delle vittime dell'usura, afferma che la **disposizione impugnata, contenuta nell'art. 79**, ha un carattere esclusivamente finanziario di individuazione di un Fondo e non dispone sulle modalità del suo utilizzo; pertanto, la censura avanzata verso di esso è da ritenere inammissibile.